SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1993, n. 255.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.

2. Si intendono «iniziative di cooperazione», di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 412 del 1991. Per le iniziative le cui delibere siano state adottate e per le quali non sia ancora intervenuta la stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro trenta giorni, da parte delle competenti commissioni permanenti, circa i propri indirizzi in materia, con specifico riferimento ai criteri e alle priorità applicati per giustificare l'attuazione delle menzionate iniziative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Per il contenuto del comma 3 dell'art 3 della legge n. 412/1991 si veda in nota all'art 1

Note all'art 1

— Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 305 del 31 dicembre 1991, stabilisce, fra l'altro, che per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

— La legge n. 49/1987 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo» Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 11 e 29.

«Art. 2 *(Attività di cooperazione)* — 1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta della priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera *c*), dell'art. 3.

3 Nell'attività di cooperazione rientrano.

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10. Il Comitato direzionale di cui all'art. 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche».

«Art. 11 *(Interventi straordinari)*. — 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al comitato direzionale ed al comitato consultivo contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale».

«Art. 29 *(Effetti della idoneità)*. — 1. Il comitato direzionale verifica — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali attività di natura non commerciale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1542):

Presentato dall'on. FOSCHI ed altri il 9 settembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 febbraio 1993.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 30 marzo 1993.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 30 marzo 1993 e approvato il 20 maggio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1259):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 6 luglio 1993.

93G0318

LEGGE 24 luglio 1993, n. 256.

Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «in uno o più comuni o in una o più province.» sono sostituite dalle seguenti: «in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.»;

b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: «in un determinato comune» sono sostituite dalle seguenti «nel comune di residenza o di dimora abituale»,

c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: «anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno»;

d) all'articolo 7-*bis*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.»;

e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: «in un determinato comune».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n 575, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 2.

1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.

2 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), così come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno *in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.*

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1423/1956, così come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno *nel comune di residenza o di dimora abituale*, o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956, così come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicata al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, *anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno*, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo».

— Il testo dell'art. 7-*bis* della citata legge n. 1423/1956, così come modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7-*bis*. — *Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.*

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio».

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la

persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, e successive modificazioni».

Il testo dell'art 25-*quater* del D L n 306/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente.

«Art. 25-*quater (Soggiorno cautelare)*. — 1 Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'art 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-*bis*.

2 La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno, alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni, e consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza

5 Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima La richiesta di riesame e di ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto»

Nota all'art 3

— Il testo dell'art 2-*ter* della citata legge n. 575/1965, così come modificato da ultimo dal D L 8 giugno 1992, n. 306, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente

«Art 2-*ter* — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro, tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente

Se risulta che i beni sequestrati appartentono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 82)

Presentato dal sen PINTO ed altri il 23 aprile 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 giugno 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4 novembre, 2 dicembre 1992, 24 febbraio, 18, 26 maggio e 9 giugno 1993

Esaminato in aula il 21 gennaio 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 giugno 1993 in un testo unificato con atti numeri 167 (SALVATO ed altri) e 566 (VENTRE ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2841):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° luglio 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 15 luglio 1993.

93G0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Venezia, a causa delle dimissioni presentate da trentacinque consiglieri su sessanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venezia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Troiani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venezia — al quale la legge assegna sessanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, a causa delle dimissioni rassegnate da trentacinque consiglieri, in data 18 giugno 1993.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 657/Gab.93 del 19 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venezia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Troiani.

Roma, 15 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Benevento, a causa delle dimissioni presentate da trentasei consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Benevento — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, a causa delle dimissioni rassegnate da trentacinque consiglieri, in data 29 maggio 1993, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di un altro membro del consiglio, presentate il 19 maggio 1993.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 963/Gab.13.8.1 del 1° giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, 15 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4208

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 1993

Rispetto dei termini per l'istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che sono stati rilevati ritardi non consentiti nella istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

Rilevato che anche la fase istruttoria dei procedimenti in questione, di competenza dei Ministeri interessati, è soggetta all'obbligo generale di conclusione in un dato termine (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), che può riferirsi anche a fasi endoprocedimentali (Cons. Stato, Ad. gen. 23 gennaio 1992, n. 10);

Considerato che, in particolare, il termine per l'istruzione dei ricorsi straordinari è stabilito dall'art. 11, in relazione all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1190;

Ritenuto di dover assicurare il rispetto di tali termini, finalizzati a esigenze di buona amministrazione, di certezza delle situazioni giuridiche e di correttezza nei rapporti tra cittadino e amministrazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'effettività dei rimedi giustiziali;

EMANA
la seguente direttiva:

1. I singoli Ministeri competenti all'istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica provvederanno a individuare e ad assumere le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, secondo criteri che tengano altresì conto della esigenza di assicurare la completezza dell'istruttoria sulle questioni prospettate dalla parte ricorrente e da eventuali controinteressati.

2. Nell'ipotesi in cui dopo la scadenza del termine di cui al citato art. 11, comma secondo, il ricorso sia stato depositato dal ricorrente direttamente al Consiglio di Stato, è necessario che il Ministero competente ottemperi tempestivamente alla richiesta istruttoria del Consiglio di Stato medesimo, inviando la relazione in un termine non superiore ai trenta giorni.

3. I Ministeri competenti daranno in ogni caso comunicazione ai ricorrenti, nella ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o successivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 392, del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presubilmente completata.

4. Allo scopo di individuare eventuali iniziative occorrenti ad assicurare un omogeneo ed equilibrato sistema procedimentale per l'attuazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamati, è necessario ed utile acquisire da ciascun Ministero, nel più breve tempo possibile, una relazione, da inviarsi al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, in cui siano evidenziati:

a) gli attuali tempi di definizione delle istruttorie inerenti a ricorsi straordinari;

b) le misure di razionalizzazione organizzativa adottate per rendere i tempi conformi a quelli previsti dalla norma;

c) i nominativi dei preposti alle unità organizzative responsabili del procedimento in questione; a questa Presidenza verranno comunicate le successive variazioni di detti nominativi;

d) le sanzioni adottate nei confronti dei responsabili dei procedimenti per i ritardi riscontrati.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A4261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 luglio 1993.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 3 settembre 1992, n. 124;

Vista la nota della regione siciliana - Assessorato regionale turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 3911 in data 8 maggio 1993, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione all'afflusso di veicoli sull'isola di Ustica con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Ustica,

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 novembre 1992, n. 1139 TI/40;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 3 luglio 1993, n. 59373, div. T.C.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1993 al 31 agosto 1993 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o di pubblico interesse.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni esistenti sull'isola, anche non stabilmente residenti, limitatamente ad un autoveicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

b) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno dieci giorni sull'isola;

c) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

d) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Alle competenti autorità del comune di Ustica è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Palermo è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

p. *Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
MACCANICO

93A4262

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 3 marzo 1993 recante individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993), con il quale — ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 — sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, e sono state determinate le condizioni e modalità dei mutui stessi;

Visto in particolare l'art. 2 di detto decreto, in cui è tra l'altro stabilito che i mutui in questione sono regolati a tasso d'interesse annuo posticipato variabile;

Ritenuta la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 3 marzo 1993 al fine di consentire che i mutui deliberati dalle predette istituzioni creditizie anteriormente alla pubblicazione del decreto stesso, in corrispondenza di provvista acquisita a tasso fisso, possano essere regolati a condizioni di tasso corrispondenti a quelle della provvista;

Decreta.

All'art. 2 del decreto ministeriale in data 3 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993) concernente le condizioni e modalità dei mutui da contrarsi dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, è aggiunto il seguente secondo comma:

«I mutui deliberati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, per la cui erogazione sia già stata acquisita provvista a tasso fisso, possono essere regolati a tasso annuo posticipato fisso, entro il limite massimo di cui al comma precedente, purché sia data idonea dimostrazione della data di deliberazione e delle caratteristiche della provvista acquisita».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A4189

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 recante disposizioni sulla meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della citata legge, occorre stabilire le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 30 luglio 1985 il quale prevede la installazione negli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari degli elaborati elettronici utilizzati per la meccanizzazione dei servizi;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede l'attivazione del Dipartimento al territorio;

Visto l'art. 42 del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale sono stati istituiti in ciascun capoluogo di provincia gli uffici del territorio ai quali spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerato che occorre adeguare in funzione dell'attivando ufficio provinciale del territorio le disposizioni normative emanate in materia di meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto 30 luglio 1985 è sostituito dal seguente:

«I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante elaboratori elettronici installati in ciascun ufficio, collegati al sistema centrale dell'anagrafe tributaria, dotati di unità di memoria magnetica per la conservazione dei dati nonché di terminali video e stampanti; ovvero mediante elaboratori elettronici installati presso sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia. In tal caso, ai sensi dell'art. 2681 del codice civile dovrà essere chiesta la preventiva autorizzazione alla corte di appello competente per territorio e dovrà essere garantita la continuità del collegamento con le apparecchiature terminali dei servizi della conservatoria dei registri immobiliari ai fini dell'osservanza delle norme in materia di pubblicità immobiliare contenute nel codice civile e nella legge speciale».

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 luglio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A4172

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 1993.

Autorizzazione all'ospedale degli infermi di Biella a sostituire sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1990 con il quale l'ospedale degli infermi di Biella è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 47 di Biella in data 18 gennaio 1993 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Franco Sebastiani con il dott. Giovanni Bagnasacco quale responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 marzo 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale degli infermi di Biella è autorizzato a sostituire il prof. Franco Sebastiani con il dott. Giovanni Bagnasacco, primario ospedaliero per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di oculistica di ruolo presso l'ospedale degli infermi di Biella quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 26 settembre 1990.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 47 di Biella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A4191

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 1993.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 settembre 1986 che disciplina lo sci nautico in acque interne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986, n. 1716, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha differito l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992, n. 1860, che ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 1716/1986 a tutto il 1992;

Considerato che permangono i presupposti che hanno determinato le proroghe di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di un riesame della normativa al fine di uniformarla con quella vigente in acque marittime;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

3 ottobre 1986, n. 230, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1° gennaio 1994.

Art. 2.

1. Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.

Art. 3.

1. Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie d'acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 221 del 24 settembre 1955.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: COSTA

93A4190

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 aprile 1993

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienza dei materiali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienza dei materiali espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella V del medesimo, la tabella VI, relativa al corso di laurea in scienza dei materiali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma di laurea in scienza dei materiali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienza dei materiali.

Dopo la tabella V, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella VI, relativa al diploma di laurea in scienza dei materiali. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: FONTANA

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.

ALLEGATO

TABELLA VI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 1 *(Accesso al corso)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il corso di laurea si articola negli indirizzi di cui al successivo art. 5.

Art. 2 *(Durata ed articolazione del corso)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienza dei materiali è fissata in cinque anni. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno.

L'attività didattica-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a pieno tempo al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al secondo comma del presente articolo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami.

Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea che consisterà in una dissertazione originale scritta.

Art. 3 *(Regolamento di Ateneo)*. — Le facoltà nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attigendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati), i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari, che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline seguendo le indicazioni dei raggruppamenti di cui all'art. 5;

d) ripartisce del monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*.

1. - FORMAZIONE DI BASE

Area 1. - Matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione dei problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei raggruppamenti	A01A	Algebra e logica matematica
	A01B	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica

Area 2. - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica; i fondamenti della meccanica quantistica e della fisica dello stato solido (semiconduttori, superconduttori, ...) e delle interazioni della materia con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi, dell'ottica classica e quantistica e di elementi di fisica statistica e di fisica nucleare.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 2 nel raggruppamento	B01A	Fisica generale
n. 1 nei raggruppamenti	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
n. 1 nel raggruppamento	B02B	Metodi matematici della fisica
n. 1 nel raggruppamento	B03X	Struttura della materia
n. 1 nei raggruppamenti	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
	B02A	Fisica teorica
	B04X	Fisica nucleare e subnucleare
	K01X	Elettronica

Area 3. - Chimica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, della chimica dello stato solido e delle tecniche del laboratorio chimico.

Sono argomenti fondamentali: struttura atomica; sistema periodico degli elementi; legame chimico e struttura molecolare; chimica nucleare e fenomeni radioattivi; stati di aggregazione della materia; reazioni chimiche, acidi e basi, reazioni redox; soluzioni; gruppi funzionali; struttura e stereochimica dei principali composti organici; materiali molecolari e macromolecolari; termodinamica e cinetica chimica; elettrochimica; relazioni tra struttura elettronica e struttura cristallina; cristalli ionici, covalenti, metallici e molecolari; solidi non stechiometrici ed amorfi; chimica e chimica fisica delle superfici, dei difetti e dei materiali disordinati; colloidi e strati sottili; nucleazione e crescita.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità

n. 2 nel raggruppamento C03X Chimica generale ed inorganica

n. 2 nel raggruppamento C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area 4 - Sintesi, caratterizzazione e metodi teorici e spettroscopici.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della meccanica quantistica applicata ai sistemi atomici e molecolari e le metodologie di sintesi e caratterizzazione chimica e fisica dei materiali. Sono argomenti fondamentali: osservabili; equazioni d'onda, stati legati e di scattering; metodi approssimati, proprietà elettriche e magnetiche, radioattività; interazione radiazione-materia, struttura e dinamica molecolare, teoria dei gruppi; tecniche macroscopiche di caratterizzazione; tecniche microstrutturali e microanalitiche di volume e di superficie, strati sottili e rivestimenti, spettrometria di massa; microscopia ottica ed elettronica.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 in due diversi dei seguenti tre raggruppamenti
B02A Fisica teorica
B03X Struttura della materia
C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti C01A Chimica analitica
C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C05X Chimica organica

Area 5 - Proprietà, analisi e controllo dei materiali.

Lo studente deve conoscere le varie classi di materiali, in funzione della loro struttura e delle loro proprietà: materiali polimerici, vetrosi, ceramici, compositi, metallici e molecolari includendo la loro preparazione, reattività, proprietà meccaniche, termomeccaniche e cinetiche, metodi per il controllo e la qualificazione dei materiali; valutazione dei dati analitici e loro standardizzazione

Sono obbligatorie le seguenti due annualità

n. 1 nei raggruppamenti C01A Chimica analitica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
I13X Metallurgia
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
B03X Struttura della materia

Area 6 - Cristallografia e strutturistica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica, considerando le relazioni tra simmetria, morfologia e struttura e proprietà dei materiali cristallini Vengono considerati i vari tipi di difetti cristallini (puntuali ed estesi, dislocazioni e bordi di grano) e le loro relazioni con le proprietà del materiale Vengono anche considerati i principi elementari della diffrattometria a raggi X e dell'ottica cristallografica in luce trasmessa e riflessa

È obbligatoria la seguente annualità

n. 1 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

2 — FORMAZIONE DI INDIRIZZO

Le università, sedi del corso di laurea in scienza dei materiali, inseriscono a statuto da uno a tre degli indirizzi previsti in relazione alle competenze scientifiche ed alle esigenze del territorio, tenendo conto delle risorse disponibili in termini di numero di docenti, delle attrezzature necessarie e del numero degli studenti

Sono previsti i seguenti indirizzi:
1) materiali funzionali;
2) materiali strutturali;
3) modellistico-teorico.

Gli indirizzi possono essere suddivisi in orientamenti.

Gli indirizzi sono, in ogni caso, caratterizzati da due annualità specifiche e da due annualità di corsi opzionali. Ciascuna delle annualità opzionali può essere svolta in più moduli didattici.

2.1. - *Indirizzo materiali funzionali*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali dotati di proprietà speciali. Pertanto, l'indirizzo può essere rivolto, a seconda delle competenze verso:
materiali per l'elettronica e l'optoelettronica,
materiali superconduttori,
materiali vetrosi e ceramici,
materiali biocompatibili,
materiali molecolari;
materiali ad alto sviluppo superficiale

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C ed I

2.2 - *Indirizzo materiali strutturali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche. Pertanto, l'indirizzo può essere rivolto, a seconda delle competenze, verso
materiali polimerici,
materiali metallici e leghe,
materiali compositi.

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori B03X, C02X, C03X, C04X, C05X, I13X, I14A, I14B, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C ed I

2.3. - *Indirizzo modellistico-teorico*

L'indirizzo contiene gli elementi per l'approfondimento sia delle tematiche teoriche sia dei modelli matematici per la simulazione delle caratteristiche dei materiali e dell'evoluzione delle microstrutture

Le annualità specifiche vanno prese da uno dei settori A03X, B02A, B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B e C

Totale delle annualità ventisei su nove semestri

Questa tabella va sottoposta a revisione ogni cinque anni

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A4194

DECRETO 21 aprile 1993

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in scienza dei materiali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del diploma universitario in scienza dei materiali espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella VI del medesimo, la tabella VII, relativa al corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in scienza dei materiali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in scienza dei materiali.

Dopo la tabella VI, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella VII, relativa al diploma universitario in scienza dei materiali. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: FONTANA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.

ALLEGATO

TABELLA VII

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 1 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazone dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implemetazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 (*Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 5), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 5 (*Ordinamento didattico*). — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE
(13.5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

n. 1 nel raggruppamento A04A Analisi numerica

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A) esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio.

n. 1 nel raggruppamento B01A Fisica generale

n. 2 nei raggruppamenti B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento B03X Struttura della materia

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui una almeno di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento C03X Chimica generale

n. 1 nel raggruppamento C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

scienza dei metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X)/fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X)/ analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A)/chimica fisica dei materiali (C02X)/fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti C01A Chimica analitica
C03X Chimica generale ed inorganica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C03X Chimica generale ed inorganica
I13X Metallurgia

Area strutturistica/cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 1/2 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO
(4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della R & D, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. 1/2 nel raggruppamento P02C economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi art. 4).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 6 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 7 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
FONTANA

93A4195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI ANIMALI

Orientamento: Gestione e protezione della fauna

Art. 1 *(Diplomi universitari)*. — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Gestione e protezione della fauna». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 della tabella XXXI-*quater* (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992) è strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabella XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti

sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specifandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende millеottocento ore, di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno e all'esterno dell'Università anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 7 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività terorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferente ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 *(Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti

di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; P350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche fra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo ed all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 7.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (650 ore).

Orientamento: Gestione e protezione della fauna.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Gestione degli animali selvatici di particolare interessse faunistico I (piccoli mammiferi ed avifauna) (100 ore)

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale e distribuzione dei piccoli mammiferi e dell'avifauna di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo, alla biometria, morfologia e regime alimentare degli stessi, alla riproduzione e dinamica di popolazione; alle interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative al significato estetico-culturale ed economico-produttivo, alle metodologie di protezione e/o potenziamento, ai sistemi ed alle strutture di allevamento della fauna selvatica.

Raggruppamenti disciplinari G060, F322; F321, F342

Area 14 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico II (ungulati e carnivori) (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale, distribuzione, biometria, morfologia e regime alimentare degli ungulati e dei carnivori selvatici di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo.

Inoltre, lo studente deve acquisire, relativamente a queste specie, nozioni su riproduzione e dinamica di popolazione, su interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche; significato estetico-culturale ed economico-produttivo, possibilità e metodologie di protezione e/o potenziamento

Raggruppamenti disciplinari. G060, F322; F321; F342.

Area 15 - Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni (90 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi dell'ecologia e al rapporto fra organismi e loro ambiente, ai fondamenti di etologia ed evoluzione sociale delle specie di maggior interesse faunistico, alle competizioni intra ed interspecifiche ed all'influenza della competizione sulla struttura delle comunità naturali nonché alla analisi ambientale applicata alla gestione faunistica

Raggruppamenti disciplinari G060; F302.

Area 16 - Idrobiologia, acquacoltura ed elementi di ittiopatologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi della sistematica e della distribuzione delle specie ittiche di acqua dolce in Europa; alla morfologia e fisiologia delle stesse; alla riproduzione e dinamica di popolazione in contesti naturali; alla riproduzione ed esigenze nutritivo-ambientali in condizioni di allevamento; alle metodologie di prelievo e di ripopolamento; alle tecniche di allevamento.

Inoltre lo studente deve acquisire le nozioni di base di ittiopatologia, di malattie infettive ed infestive dei pesci; di valutazione dell'idoneità e della salubrità dei corpi d'acqua naturali e delle infrastrutture per l'allevamento industriale; del significato naturalistico ed economico delle specie ittiche di acqua dolce.

Raggruppamenti disciplinari G060; F311; F301.

Area 17 - Farmacologia e tossicologia applicate alla protezione ed allevamento della fauna selvatica (60 ore)

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative agli xenobiotici, al loro uso, alla loro dispersione nell'ambiente naturale, azione farmacologica e tossica, inquinamento ambientale e loro impatto sulle specie faunistiche

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle metodologie per il rilevamento dell'accumulo di xenobiotici negli animali selvatici e al loro significato come monitoraggio dell'inquinamento ambientale, nonché relative all'uso del farmaco e dei vaccini nella profilassi delle malattie diffusive infettivo-infestive.

Raggruppamenti disciplinari. F331; F332.

Area 18 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative alla definizione dell'ecopatologia comparata alla patologia degli animali domestici; agli elementi di patologia generale e di epidemiologia; alle noxae patogene quali componenti degli ecosistemi e loro interrelazioni con gli ospiti.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni di base relativamemte alla diagnostica (tecnica necroscopica, prelievo del materiale patologico, invio al laboratorio e correlazione dei risultati con le osservazioni ambientali), alla patologia speciale infettiyistico-parassitologica delle specie fauniche presenti nel contesto territoriale europeo nonché alle metodologie e controllo e profilassi.

Raggruppamenti disciplinari· F311; F322; F321; F332.

Area 19 - Tecniche di censimento, di cattura o di trasporto della fauna selvatica e legislazione concernente la protezione e la gestione della fauna selvatica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative a obiettivi, metodiche generali e pianificazione delle operazioni di censimento dei mammiferi e dell'avifauna di principale interesse cinegenetico e non.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle catture sia meccaniche che farmacologiche, alle modalità di trasporto degli animali selvatici e relativa patologia nonché alla legislazione relativa alla gestione e protezione della fauna.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F322; F321; F331; F341.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di duecentocinquanta ore, dovrà essere svolto all'interno e/o all'esterno dell'Università, anche in relazione alla eventuale stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 e comma 8 del presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 25 maggio 1993

Il rettore: PALMIERI

93A4175

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di data 14 maggio 1991 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 settembre 1992;

Riconosciuta la necessità di adeguare il corso di laurea in matematica alla tabella XXII annessa al succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti accennati nelle premesse, è ulteriormente modificato con la sostituzione dell'art. 32 e l'inserimento degli articoli sottoindicati con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 32. — Il corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi tre indirizzi — generale, applicativo e didattico — di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto anno) o negli equivalenti moduli ridotti.

Art. 33 *(Biennio di base).* — Sono insegnamenti obbligatori:

I Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

II Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facoltà e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e la revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 34 *(Biennio di indirizzo).* — La facoltà, per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, dispone che tutti gli insegnamenti del secondo biennio siano divisi in due

moduli ridotti di eguale estensione e durata. Il consiglio di corso di laurea in matematica propone ogni anno quali moduli ridotti attivare di ogni insegnamento.

Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio di facoltà di scienze cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti protranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Il consiglio della facoltà di scienze provvederà anno per anno a fissare le propedeuticità e le equivalenze tra gli insegnamenti.

In ogni indirizzo viene indicato il numero di moduli di insegnamenti opzionali, la cui scelta dovrà essere operata dallo studente tra i corsi attivati compresi nell'apposito elenco predisposto dalla facoltà ed inserito nel presente statuto, oppure tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della facoltà di scienze o di altre facoltà, purché coerenti con il piano di studi.

Indirizzo generale

Sono insegnamenti obbligatori entrambi i moduli degli insegnamenti di.

1) istituzioni di geometria superiore;
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore:
geometria superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica:
calcolo delle probabilità:
fisica matematica.

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta.

Indirizzo didattico

Sono insegnamenti obbligatori i primi moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di geometria superiore.
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica;
4) calcolo delle probabilità e statistica matematica;
5) analisi numerica;
6) laboratorio di informatica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due annualità o un equivalente numero di moduli ridotti nel seguente gruppo.

D) Logica matematica·
matematiche complementari;
storia delle matematiche;
preparazione di esperienze didattiche;
didattica della matematica;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
istituzioni di fisica matematica (secondo modulo),
algebra superiore (primo modulo).

I corsi di «preparazione di esperienze didattiche», di «laboratorio di informatica» e di «didattica della matematica» sono accompagnati da esercitazioni o da laboratorio che ne costituiscono parte integrante.

Lo studente dovrà inoltre scegliere tra gli insegnamenti attivati l'equivalente di due moduli ridotti nel seguente gruppo:

E) Calcolo delle probabilità e statistica matematica (secondo modulo):
analisi numerica (secondo modulo);
istituzioni di analisi superiore (secondo modulo):
istituzioni di geometria superiore (secondo modulo);
laboratorio di informatica (secondo modulo).

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta.

Indirizzo applicativo

Sono insegnamenti obbligatori entrambi i moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di geometria superiore;
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalenti di quattro moduli ridotti nel seguente gruppo:

F) Analisi numerica:
calcolo delle probabilità;
sistemi di elaborazione;
ricerca operativa;
metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Due annualità o l'equivalente di moduli ridotti a scelta.

La facoltà potrà disporre che taluni insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

L'esame di laurea comprenderà, secondo modalità che potranno essere specificate dalla facoltà, la discussione di una dissertazione scritta nonché di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dall'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà di scienze, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Art. 35. — Elenco dei corsi tra cui, se attivati, potranno essere scelti dallo studente gli insegnamenti opzionali (oltre ai fondamentali degli altri indirizzi):

A01A *Algebra e logica matematica:*
- algebra commutativa;
- algebra computazionale;
- algebra ed elementi di geometria,
- algebra lineare;
- algebra superiore;
- istituzioni di algebra superiore;
- istituzioni di logica matematica;
- logica matematica;
- matematica discreta;
- teoria algebrica dei numeri,
- teoria dei gruppi;
- teoria degli insiemi;
- teoria della ricorsività.

A01A *Geometria:*
- geometria algebrica;
- geometria aritmetica;
- geometria combinatoria;
- geometria differenziale;
- geometria superiore;
- topologia;
- topologia algebrica;
- topologia differenziale.

A01C *Matematiche complementari*
- didattica della matematica;
- fondamenti della matematica;
- matematiche complementari
- matematiche elementari da un punto di vista superiore;
- storia delle matematiche.

A02A *Analisi matematica:*
- analisi armonica;
- analisi convessa;
- analisi funzionale;
- analisi non lineare;
- analisi superiore;
- biomatematica;
- calcolo delle variazioni.
- equazioni differenziali;
- teoria dei numeri,
- teoria delle funzioni;
- teoria matematica dei controlli.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- filtraggio e controllo stocastico;
- processi stocastici;
- statistica matematica;
- teoria dei giochi;
- teoria dell'affidabilità.

A03X *Fisica matematica:*
- equazioni differenziali della fisica matematica;
- fisica matematica;
- meccanica analitica;
- meccanica del continuo;
- meccanica superiore;
- propagazione ondosa;
- sistemi dinamici;
- stabilità e controlli;
- teorie relativistiche.

A04A *Analisi numerica:*
- analisi numerica;
- calcolo numerico;
- laboratorio di programmazione e calcolo;
- matematica computazionale;
- metodi di approssimazione.

K05B *Informatica:*
- fondamenti dell'informatica;
- laboratorio di informatica;
- linguaggi di programmazione,
- metodi formali dell'informatica;
- sistemi di elaborazione;
- sistemi operativi.

K04C *Cibernetica.*
- apprendimento automatico,
- cibernetica;
- elaborazione di immagini,
- teoria dell'informazione

A04B *Ricerca operativa:*
- ottimizzazione;
- programmazione matematica;
- ricerca operativa;
- teoria dei giochi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Trento, 28 gennaio 1993

Il rettore: ZATTI

93A4174

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 18 novembre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1992, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università, per il corso di laurea in scienze dell'educazione, con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5 di nuovi insegnamenti;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali insegnamenti siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 22 aprile 1993, trasmesso con lettera ministeriale del 24 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» l'art. 65 (corso di laurea in scienze dell'educazione) va integrato con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5, di nuovi insegnamenti nel modo che segue:

Tabella 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo: Insegnamenti di scuola secondaria superiore

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «storia della filosofia», aggiungere i seguenti:

filosofia del diritto;
filosofia della storia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della storiografia filosofica.

Tabella 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo: Educatori professionali extrascolastici

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «estetica», aggiungere i seguenti:

filosofia del diritto;
filosofia della storia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della storiografia filosofica.

Tabella 5

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo: Esperti nei processi formativi

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «logica», aggiungere i seguenti:

filosofia del diritto;
filosofia della storia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della storiografia filosofica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 7 giugno 1993

Il rettore: Bo

93A4176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 28 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 luglio 1993

Dollaro USA	1605,96
ECU	1811,04
Marco tedesco	933,43
Franco francese	273,75
Lira sterlina	2392,88
Fiorino olandese	830,08
Franco belga	45,054
Peseta spagnola	11,431
Corona danese	240,11
Lira irlandese	2254,77
Dracma greca	6,785
Escudo portoghese	9,182
Dollaro canadese	1251,23
Yen giapponese	15,227
Franco svizzero	1059,69
Scellino austriaco	132,64
Corona norvegese	218,28
Corona svedese	198,60
Marco finlandese	275,72
Dollaro australiano	1087,23

93A4287

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Elenchi delle società autorizzate alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 1993)

Nell'elenco delle società autorizzate a produrre specialità medicinali, alla pag 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, l'indirizzo della società Organon Italia S p a è rettificato nel senso che dove è scritto «stabilimento sito in via *Costanca*, 15 - Pomezia (Roma)», si legga. «stabilimento sito in via *Costarica*, 15 - Pomezia (Roma)»

93A4187

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA · DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F Mazzini

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 10

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civilta del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Localita Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 26

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle de Fabr

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari e necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189